



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 111/2026/SRCPIE/PASP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario relatore

nella camera di consiglio del 2 settembre 2026

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 20 e 7 gennaio 2026, n. 1;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare l'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 Legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) ss.mm.ii.;

VISTA l'ordinanza n. 9 dell'11 febbraio 2026 del Presidente di questa Sezione;

VISTA la nota del 9 giugno 2026 prot. n. 3620, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 6078 del 15 luglio 2026, con la quale il Comune di **Marene** ha trasmesso ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 TUSP, la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26 maggio 2026;

VISTA l'ordinanza n. 44 del 25 agosto 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Referendario dott. ssa Elisa MORO;

RITENUTO IN FATTO

Con nota 9 giugno 2026 prot. n. 3620, il Comune di Marene (CN) ha trasmesso a questa Corte, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 TUSP, la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26 maggio 2026 ad oggetto "Approvazione *adesione all'A.T.L. del Cuneese. Acquisizione quota societaria*".

Il Comune, che conta 3.367 abitanti al 1°/1/2026, fa parte dell'Unione denominata "Terre della pianura" con i Comuni di Monasterolo di Savigliano e Savigliano. Geograficamente appartiene alla pianura del Saviglianese, ambito territoriale connotato da una consolidata vocazione agricola e da un tessuto economico prevalentemente produttivo.

Si osserva, inoltre, che esso, in coerenza con le caratteristiche del contesto territoriale di riferimento, non risulta ricompreso tra i comuni dichiarati turistici dalla Regione Piemonte nel 2026.

Con il provvedimento all'esame, trasmesso alla Sezione "*per approvazione*", il Consiglio comunale ha deliberato di aderire all'A.T.L. del Cuneese, approvato l'acquisizione di n. 1 (una) quota societaria dell'A.T.L. del Cuneese del valore nominale di euro 532,57, e dato atto che:

- la suddetta partecipazione risulta coerente con le finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto strumentale alla promozione e valorizzazione turistica del territorio comunale;
- la spesa complessiva pari ad euro 532,57 trova copertura nel Bilancio di previsione 2026/2028;
- l'intervento finanziario previsto dalla presente deliberazione è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Il provvedimento consiliare, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, TUEL "*stante l'urgenza di provvedere al perfezionamento dell'adesione entro i termini richiesti dall'organismo partecipato*", autorizza il Sindaco alla sottoscrizione della domanda di adesione, all'acquisto della quota societaria e alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari

e conseguenti al perfezionamento dell'ingresso del Comune di Marene nella compagine sociale dell'A.T.L. del Cuneese e demanda ai Responsabili dei Servizi competenti l'adozione degli atti gestionali e contabili conseguenti.

Dalla visura camerale estratta in data odierna il procedimento di acquisto della partecipazione non risulta ancora formalizzato e il Comune di Marene non compare tra i soci dell'Azienda turistica locale del Cuneese.

L'adesione è motivata come segue:

"PREMESSO che il Comune di Marene riconosce nel turismo, nella promozione territoriale e nella valorizzazione delle risorse culturali, ambientali, enogastronomiche e produttive locali strumenti strategici per favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità, nonché per incrementare l'attrattività del territorio comunale nell'ambito del sistema turistico provinciale e regionale;

RICHIAMATA la richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Marene, Sig. Alberto Deninotti, in data 3 febbraio 2026, avente ad oggetto "Richiesta di adesione all'A.T.L. del Cuneese", con la quale è stata manifestata la volontà dell'Ente di entrare a far parte della compagine sociale dell'A.T.L. del Cuneese mediante l'acquisizione di n. 1 (una) quota societaria del valore nominale di euro 532,57, con contestuale impegno al rispetto dello Statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali della medesima Associazione;

DATO ATTO che l'A.T.L. del Cuneese costituisce organismo deputato alla promozione, valorizzazione e coordinamento delle attività turistiche del territorio provinciale, operando in coerenza con gli indirizzi regionali in materia di turismo e sviluppo territoriale, attraverso attività di informazione, accoglienza turistica, marketing territoriale e promozione integrata delle risorse locali;

CONSIDERATO che la partecipazione del Comune di Marene all'A.T.L. del Cuneese risulta coerente con le finalità istituzionali dell'Ente e con gli obiettivi di valorizzazione del territorio comunale, consentendo una più efficace integrazione nelle strategie di promozione turistica provinciale e regionale, nonché una maggiore partecipazione ai progetti, alle iniziative e alle attività promosse dall'organismo medesimo;

RILEVATO che l'adesione comporta l'acquisizione di una quota societaria di partecipazione del valore nominale di euro 532,57 e che tale partecipazione riveste carattere strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

DATO ATTO che la partecipazione in oggetto:

-non comporta assunzione di responsabilità ulteriori rispetto ai limiti previsti dallo Statuto dell'organismo partecipato;

-è finalizzata esclusivamente al perseguimento di finalità di pubblico interesse;

-risulta sostenibile sotto il profilo economico-finanziario in relazione agli strumenti di programmazione dell'Ente;

DATO ATTO della compatibilità dell'intervento finanziario previsto dalla presente deliberazione con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; (...)

PRESO ATTO dello Statuto dell'A.T.L. del Cuneese e ritenuto compatibile con le finalità istituzionali perseguite dal Comune di Marene;

DATO ATTO che:

- l'acquisizione della quota societaria comporta una spesa complessiva pari ad euro 532,57;

- la relativa spesa trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2026/2028 approvato dall'Ente;

- l'adesione determina a carico del bilancio comunale una spesa per le annualità successive, pari a un massimo di cinque volte il valore nominale delle quote possedute, che viene stabilita nell'assemblea dei soci in fase di approvazione di bilancio preventivo”.

Non sono stati allegati alla delibera trasmessa i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, né il parere favorevole reso dal revisore dei Conti ai sensi di legge, che pure risultano 'acquisiti'.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato ad esprimere un parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla l. n. 118/2022, sull'atto consiliare con il quale è stata deliberata l'adesione del Comune di Marene alla Società consortile a.r.l. Azienda Turistica locale del Cuneese, mediante acquisto di una quota sociale.

La *ratio* di tale attività di controllo della Corte, disciplinata dall'art. 5 TUSP nei tempi, nei parametri e negli esiti, è quella di verificare i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una società già esistente “*in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*” (cfr. cit. deliberazione n. 16/QMIG/2022).

Le norme del TUSP “*sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché*

alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 175/2016).

2. Dato atto della competenza territoriale della Sezione a pronunciarsi sull'atto ai sensi dell'art. 5, comma 4, del TUSP, rilevata la competenza del consiglio comunale ad adottarlo ai sensi dell'art. 7, comma 1, del TUSP e la rispondenza dell'acquisto al vincolo tipologico di cui all'art. 3, comma 1, del TUSP (trattasi infatti di società consortile a responsabilità limitata), ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame va ulteriormente precisato quanto segue.

In materia di turismo, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la competenza legislativa è attribuita alle Regioni.

Nel contesto piemontese, la legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 disciplina l'organizzazione delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica e prevede la possibilità per gli enti locali di partecipare alle Agenzie Turistiche Locali (ATL), costituite in forma di società consortili a prevalente capitale pubblico e operanti nei rispettivi ambiti territoriali. Per i comuni della provincia di Cuneo, tra cui il Comune di Marene, l'ATL di riferimento è quella del Cuneese.

La medesima normativa regionale configura, tuttavia, l'adesione alle ATL come mera facoltà e non quale obbligo per gli enti locali interessati. Pertanto, la partecipazione a tali organismi rappresenta una scelta rimessa alla valutazione discrezionale dell'ente, che può perseguire le finalità di valorizzazione e promozione del territorio anche mediante strumenti alternativi e senza acquisire partecipazioni societarie, come evidenziato da questa Sezione nella deliberazione n. 72/2025/SRCPIE/PASP.

Ne segue che la scelta del Comune di Marene non può qualificarsi come effettuata in conformità a espresse disposizioni legislative che ne impongano l'adozione. Trattandosi, viceversa, dell'esercizio di una facoltà rimessa all'autonoma determinazione dell'ente, trovano applicazione gli oneri motivazionali analitici di cui all'art. 5, comma 1, TUSP, nonché il sindacato attribuito a questa Corte dai successivi commi 3 e 4.

Tanto premesso, si procede all'esame nel merito della deliberazione sulla quale, come illustrato dalle Sezioni Riunite, *«la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto*

con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese» (n. 23/2022).

3. Sulla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, e sulle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta.

Sul punto rubricato, la previsione della legge regionale che autorizza l'adesione dei Comuni alle ATL attenua, pur senza escluderlo, l'onere motivazionale gravante sull'ente. L'art. 13, comma 2, della l.r. n. 14/2016 cit. fornisce, infatti, una giustificazione normativa della coerenza della partecipazione con le finalità istituzionali perseguite, con conseguente soddisfazione, a livello legislativo, dei vincoli di scopo e di attività.

Il Comune non è tuttavia esonerato dall'indicare le ragioni della "necessità" di ricorrere allo strumento societario *"per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (...)".*

La motivazione analitica richiesta al riguardo dall'art. 5 TUSP risponde a esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa e di tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore di riordino delle partecipazioni pubbliche, contenimento della proliferazione di organismi societari non strategici, efficientamento della gestione delle partecipazioni e razionalizzazione della spesa pubblica.

Come già ribadito dalla Sezione, la *"necessità della società"* va intesa non in senso assoluto (ossia come impossibilità di una scelta alternativa), ma relativo, quale accertata maggiore idoneità della partecipazione ad assolvere alle finalità istituzionali dell'Ente, rispetto all'autoproduzione e all'esternalizzazione in senso stretto (vd. deliberazioni nn. 103/2025/PASP, 81/2024/PASP; 190/2024/PASP; 80, 81, 92, 93, 96, 104, 106, 107, 108, 109, 110/2023/PASP; in termini vd. anche Sez. reg. contr. Lazio, deliberazione n. 59/2023/PASP).

La delibera consiliare qui all'esame, estremamente sintetica sotto il profilo motivazionale, non dà conto della necessità della forma societaria, limitandosi a valutare la partecipazione all'A.T.L. del Cuneese *"coerente con le finalità istituzionali dell'Ente e con gli obiettivi di valorizzazione del territorio comunale, consentendo una più efficace integrazione nelle strategie di promozione turistica provinciale e regionale, nonché una maggiore partecipazione ai progetti, alle iniziative e alle attività promosse dall'organismo medesimo".*

Il che non giustifica adeguatamente la scelta in termini di necessità, mancando un'istruttoria comparativa sulle possibili soluzioni alternative o valutazioni circa l'adeguatezza del servizio/funzione turistico, come attualmente espletato, o circa le esigenze di potenziamento dell'offerta turistica locale.

In sostanza, la motivazione richiama i benefici riconducibili al coordinamento con le strategie di promozione turistica territoriale e alla partecipazione alle attività dell'ATL, senza tuttavia fornire elementi concreti circa l'effettivo valore aggiunto derivante dall'assunzione della qualità di socio, né individuare per quali attività o servizi l'ingresso nell'ATL risulti strategico e indispensabile, in ossequio all'ottica legislativa di un contenimento delle partecipazioni a quelle sole necessarie ai fini istituzionali dell'ente.

Per quanto sopra, non pare adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione analitica relativamente alla necessità del Comune di Marene di aderire all'ATL del cuneese per il perseguimento delle finalità istituzionali relative al turismo.

4. Sulla sostenibilità finanziaria della scelta.

Come già diffusamente chiarito dalla Sezione nella deliberazione n. 86/2026/PASP relativamente alla deliberazione di adesione all'ATL del cuneese da parte di altro Comune, le Sezioni riunite di questa Corte hanno evidenziato come il parametro di sostenibilità finanziaria assuma una duplice valenza, oggettiva e soggettiva: la prima riferita alla capacità della società di assicurare nel tempo il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; la seconda concernente la compatibilità dell'investimento con la situazione finanziaria dell'amministrazione precedente (deliberazione n. 16/2022/QMIG).

Ne deriva l'esigenza di un'adeguata istruttoria che dia conto, da un lato, della solidità economico-patrimoniale e delle prospettive gestionali della società, nonché dei rischi connessi all'operazione e, dall'altro, della capacità dell'amministrazione di far fronte agli oneri derivanti dall'operazione senza pregiudizio per i propri equilibri finanziari, nonché dei possibili oneri futuri, diretti e indiretti, connessi alla partecipazione, avuto riguardo anche agli eventuali accantonamenti imposti dalla legge.

Nel caso di specie, la delibera consiliare si limita a dare atto che l'adesione risulta sostenibile sotto il profilo economico-finanziario in relazione agli strumenti di programmazione dell'Ente e che l'acquisizione della quota societaria comporta una spesa complessiva pari ad euro 532,57, che trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2026/2028 approvato dall'Ente.

La delibera dà inoltre atto che l'adesione determina a carico del bilancio comunale una spesa per le annualità successive, pari a un massimo di cinque volte il valore nominale delle quote possedute, che viene stabilita nell'assemblea dei soci in fase di approvazione di bilancio preventivo.

Le motivazioni addotte non appaiono sufficienti a dimostrare la sostenibilità finanziaria dell'operazione, in assenza di un'adeguata analisi della documentazione economico-

contabile della società, dei risultati degli ultimi esercizi, della sua situazione patrimoniale e finanziaria e dei costi di funzionamento, inclusi quelli relativi al personale.

La circostanza che l'acquisizione della partecipazione richieda un esborso finanziario contenuto non vale di per sé a dimostrarne la convenienza economica e non esime l'ente dall'effettuare in proposito una compiuta valutazione. L'acquisizione di una partecipazione societaria comporta infatti l'assunzione della qualità di socio e richiede, pertanto, una valutazione consapevole dei benefici attesi, degli obblighi connessi e delle possibili ricadute future per l'ente, non surrogabile dalla mera constatazione della sostenibilità finanziaria dell'esborso richiesto, che deve trovare adeguata rappresentazione nell'apparato motivazionale richiesto dall'art. 5 del TUSP. Né, per la sua apoditticità, l'affermazione secondo cui la partecipazione non comporterebbe "responsabilità ulteriori rispetto ai limiti statutariamente previsti" risulta idonea a dare conto della sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Tali carenze impediscono di ritenere adeguatamente assolto l'onere motivazionale.

5. Sulla convenienza economica e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

La decisione di acquisire una partecipazione societaria presuppone, inoltre, una valutazione istruttoria che accerti sia la non duplicazione di funzioni già svolte da organismi partecipati, sia la convenienza economica dell'operazione rispetto alle possibili alternative organizzative, attraverso una comparazione dei relativi costi, benefici ed effetti in termini di efficienza (deliberazioni Sez. Lombardia, n. 161/2022; SS.RR. contr. n. 16/2022).

Nella deliberazione in esame difetta una specifica valutazione della convenienza economica dell'adesione all'ATL. In particolare, non risultano effettuate, né richiamate, analisi comparative idonee a evidenziare i benefici attesi dalla partecipazione societaria rispetto a soluzioni alternative, né valutazioni sull'assetto attualmente adottato dall'ente e sull'efficacia dei servizi già resi nell'ambito della funzione considerata.

Tale carenza motivazionale non consente di apprezzare i vantaggi economici e funzionali che giustificerebbero l'assunzione della qualità di socio.

Pertanto, anche su tutti questi aspetti la motivazione della delibera deve ritenersi carente.

6. Sulla compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese e consultazione pubblica (art. 5, comma 2, TUSP).

L'art. 5, c. 2, del TUSP stabilisce che "L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

A sua volta l'art. 13 della L.R. n. 14/2016, nell'individuare i soggetti ammessi a far parte delle ATL, richiama espressamente il "*rispetto del diritto dell'Unione europea*". Inoltre, l'art. 24 prevede espressamente che "Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

Ne consegue che le operazioni societarie riguardanti le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale possono potenzialmente avere rilevanza ai fini del rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

Il provvedimento in esame si limita a dare atto "*della compatibilità dell'intervento finanziario previsto dalla presente deliberazione con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*", senza motivare ulteriormente.

Anche sotto questo aspetto la motivazione della delibera consiliare deve ritenersi carente. Si osserva, al riguardo, che l'onere motivazionale concernente la compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato non può ritenersi assolto mediante il ricorso a formule di stile o ad affermazioni meramente assertive. È necessario, infatti, che l'atto dia conto del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per escludere la configurabilità di un aiuto di Stato ovvero per ritenerlo compatibile con il mercato interno.

Da ultimo, la deliberazione non dà evidenza dell'avvenuto espletamento delle forme di consultazione pubblica prescritte dall'art. 5, comma 2, TUSP, il quale impone agli enti locali di sottoporre il relativo schema di atto deliberativo a consultazione secondo modalità previamente disciplinate dall'ente medesimo.

* * * * *

Conclusivamente, occorre ricordare che l'esame compiuto dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP è rapportato principalmente all'onere motivazionale rafforzato che incombe sull'Amministrazione intenzionata a costituire una nuova società ovvero ad acquisire partecipazioni in una società già costituita.

Nel caso di specie, la delibera consiliare di acquisto della quota in ATL del Cuneese non risulta conforme ai requisiti motivazionali prescritti per legge. Ove intenda procedere egualmente all'acquisizione della partecipazione, a norma dell'art. 5, comma 4, ult. periodo, TUSP il Comune dovrà motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda

discostarsi dal parere e dare pubblicità delle medesime nel proprio sito *internet* istituzionale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte,

ESPRIME

parere di non conformità agli oneri di motivazione analitica prescritti dall'art. 5 TUSP della deliberazione C.C. n. 8/2026 di acquisto, ad opera del Comune di Marene, di una quota dell'Azienda turistica locale del Cuneese scarl;

DISPONE

- a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione al Comune di Marene;
- a cura dell'Amministrazione procedente, la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito *internet* istituzionale entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza, dell'art. 5, comma 4, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Così deliberato nella camera di consiglio del 2 settembre 2026.

Il Relatore
Dott.ssa Elisa Moro

Il Presidente
Dott. Antonio Attanasio

Depositato in Segreteria il **8 settembre 2026**

Il Funzionario Preposto
Margherita Ragonese